



Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" di Brescia

Regolamento della Consulta degli studenti

[Approvato con delibera del Consiglio Accademico n. 29 del 15/09/2021]

INDICE

TITOLO I – FINI, PRINCIPI E COMPOSIZIONE

Articolo 1 – Funzioni ed attività	3
Articolo 2 – Composizione della Consulta degli studenti	3
Articolo 3 – Durata del mandato	3

TITOLO II – ELEZIONI DELLA CONSULTA

Articolo 4 – Bando	3
Articolo 5 – Commissione Elettorale	4
Articolo 6 – Elettorato attivo	4
Articolo 7 – Elettorato passivo	4
Articolo 8 – Operazioni di voto	4
Articolo 9 – Scrutinio e nomina degli eletti	5
Articolo 10 – Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive	5

TITOLO III – FUNZIONAMENTO

Articolo 11 – Cariche della Consulta degli Studenti	6
Articolo 12 – Designazione dei rappresentanti studenteschi negli organi di governo	6
Articolo 13 – Convocazione e validità delle sedute	7
Articolo 14 – Modalità di discussione e votazione	7
Articolo 15 – Verbali di seduta	7
Articolo 16 – Assemblea degli Studenti	8

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 – Entrata in vigore e modifiche del Regolamento	8
Articolo 18 – Norme transitorie	8

TITOLO I – FINI, PRINCIPI E COMPOSIZIONE

Articolo 1 – Funzioni ed attività

1. La Consulta degli Studenti, di seguito denominata “Consulta”, del Conservatorio di Musica Luca Marenzio di Brescia, di seguito denominato “Conservatorio”, è l'organo di rappresentanza degli studenti dell'istituzione stessa. Ha funzioni sia propositive sia consultive nei confronti degli organi di gestione e governo. In particolare, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto del Conservatorio, può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti.
2. La Consulta promuove l'integrazione e l'intercomunicazione tra gli studenti, anche attraverso l'organizzazione di attività paraistituzionali, di eventi e manifestazioni studentesche, e appronta all'occorrenza bandi e normative che ne disciplinino lo svolgimento.
3. In sede di prima applicazione si applica quanto disposto nel D.P.R. n.132/03 all'art.12, comma 3. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

Articolo 2 – Composizione della Consulta degli studenti

1. Il numero di componenti eletti che fanno parte della Consulta dipende dalla quantità di studenti iscritti presso l'Istituto, secondo le proporzioni numeriche indicate nel D.P.R. 132/03 all'art.12, comma 1.
2. I componenti eletti designano, fra tutti gli studenti aventi i requisiti dell'art. 7 comma 1 del presente regolamento, un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione e due Rappresentanti in seno al Consiglio Accademico. Questi ultimi, ai sensi del D.P.R. 132/03 art.12, comma 1 e dello Statuto del Conservatorio art. 21 comma 1, fanno parte della Consulta.

Articolo 3 – Durata del mandato

1. La Consulta resta in carica per un mandato triennale.
2. Il mandato di ogni componente eletto nella Consulta è rinnovabile consecutivamente una sola volta e decade qualora venga meno la sua iscrizione all'Istituto.
3. Gli eletti con votazioni suppletive secondo l'art. 10 del presente regolamento, restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo di cui al comma 1.

TITOLO II – ELEZIONI DELLA CONSULTA

Articolo 4 – Bando

1. La Consulta uscente, con propria ordinanza, indice almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato della Consulta, le elezioni per il rinnovo della stessa. Il bando dovrà indicare:
 - a. il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.P.R. 132/2003;
 - b. le date, nel numero di almeno tre giornate anche consecutive e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale; tali date devono essere pubblicate almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato;
 - c. requisiti dell'elettorato attivo e passivo;
 - d. il termine di presentazione delle candidature.

2. La Consulta uscente può convocare un'Assemblea degli Studenti, avente all'ordine del giorno le imminenti elezioni, almeno 15 (quindici) giorni prima delle stesse. In tale occasione i candidati possono presentarsi ed eventualmente esporre il proprio programma elettorale.
3. Il bando è affisso all'Albo d'Istituto, pubblicato sul sito web del Conservatorio e ne viene inviata comunicazione a mezzo posta elettronica istituzionale a tutti gli studenti.
4. In sede di prima applicazione si applica quanto disposto nel D.P.R. n.132/03 all'art.12, comma 3.

Articolo 5 – Commissione Elettorale

1. Viene nominata dalla Consulta uscente la Commissione Elettorale (d'ora in poi denominata "Commissione"), composta da almeno due componenti della consulta uscente (o, in mancanza, di due studenti maggiorenni) e da un componente del personale docente o non docente. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i componenti supplenti.
2. La Commissione nomina al proprio interno il proprio Presidente.
3. La Commissione ha il compito, entro 5 (cinque) giorni dalle elezioni, di formare gli elenchi degli elettori attivi. La Commissione ha, inoltre, il compito di garantire il rispetto delle disposizioni prescritte dal presente Regolamento.
4. La Commissione, si insedia presso il Seggio Elettorale e si occupa di fornire all'elettorato attivo le schede recanti il timbro del Conservatorio e vidimate dal Presidente di Commissione. Si occupa altresì di sovrintendere a tutte le operazioni di voto. Di tali operazioni redige apposito verbale, che riporta il numero effettivo dei votanti e il risultato analitico delle schede scrutinate.
5. La Commissione si avvale del supporto degli uffici amministrativi, della Segreteria Didattica e dei coadiutori.

Articolo 6 – Elettorato attivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio propedeutici e accademici ordinamentali, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle elezioni.
2. Non hanno diritto all'elettorato attivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva e sono esclusi anche i tirocinanti e gli iscritti ai corsi speciali.

Articolo 7 – Elettorato passivo

1. Possono candidarsi alla Consulta gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio propedeutici e accademici ordinamentali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle elezioni.
2. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva e sono esclusi anche i tirocinanti e gli iscritti ai corsi speciali.
3. Le candidature devono essere presentate in Segreteria entro 10 (dieci) giorni dalla data fissata per la votazione.
4. Le candidature devono essere presentate per iscritto e indirizzate alla Consulta degli Studenti per le elezioni della consulta stessa. La Consulta uscente è tenuta a verificare il possesso dei requisiti di eleggibilità e a comunicare i nominativi dei candidati alla Direzione. Le candidature saranno successivamente affisse all'Albo d'Istituto.

Articolo 8 – Operazioni di voto

1. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento.

2. Il voto è individuale e segreto. Possono essere espresse, sull'apposita scheda elettorale prestampata con i nomi dei candidati, fino a due preferenze se i componenti della Consulta da eleggere sono tre. In ogni altro caso possono essere espresse preferenze in numero massimo pari ad un terzo, arrotondato per eccesso, del numero dei componenti della Consulta da eleggere.
3. Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto al precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo all'indicazione di preferenza.

Articolo 9 – Scrutinio e nomina degli eletti

1. Al termine delle votazioni, la Commissione apre l'urna sigillata e provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero dei votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti.
2. A parità di preferenze risulterà eletto lo studente più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.
3. La Commissione elettorale trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore, sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato. I nominati, qualora le elezioni non siano suppletive, rimangono in carica per tre anni.
4. I componenti della Consulta uscente sono tenuti a organizzare le elezioni e seguire le fasi della votazione fino allo scrutinio finale.

Articolo 10 – Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive

1. In caso un componente della Consulta:
 - a. venga meno dei requisiti di cui all'art. 7 comma 1 del presente Regolamento;
 - b. subisca sanzione disciplinare con sentenza definitiva da parte del Direttore;
 - c. risulti assente dalle sedute ordinarie della Consulta per 3 volte consecutive senza adeguata giustificazione presentata al Presidente;
 - d. rassegni dimissioni al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato;

si verifica la cessazione anticipata della carica e si procede alla sua sostituzione. Al fine di garantire le funzionalità dell'organismo, il componente dimissionario resta comunque in carica fino all'elezione del nuovo.

2. Qualora nei risultati delle ultime elezioni della Consulta vi siano candidati non eletti, ma con un numero di voti maggiore o uguale a uno, la Consulta procede d'ufficio alla sostituzione del posto vacante, con il candidato non eletto che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, sentita l'effettiva disponibilità del medesimo. In caso contrario si procede mediante le procedure elettorali di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 del presente Regolamento. Il Direttore, sulla base delle indicazioni della Consulta in caso di sostituzione d'ufficio o della Commissione Elettorale in caso di elezioni suppletive, nomina i nuovi eletti con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato.
3. Nel caso sia necessario procedere alla sostituzione mediante votazione, ogni anno, entro il 30 novembre, si prevedono elezioni suppletive per coprire i posti eventualmente lasciati scoperti nella Consulta.
4. Qualora il numero di membri eletti in carica sia inferiore al numero di posti divenuti vacanti, si dispone entro un mese l'elezione suppletiva dei nuovi componenti.
5. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale della Consulta come sancito all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO

Articolo 11 – Cariche della Consulta degli Studenti

1. *Presidente.* La Consulta, nella prima seduta, elegge a scrutinio segreto un Presidente tra i suoi componenti.

Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Compito del Presidente è di convocare le sedute ordinarie ed straordinarie, stabilirne l'ordine del giorno, sentita la Consulta, e di coordinare le attività della Consulta stessa.

2. *Vicepresidente.* Il Presidente nomina tra i componenti un Vicepresidente, che lo affianca nelle attività di guida della Consulta e lo sostituisce in caso di assenza.
3. *Segretario.* La Consulta nomina un Segretario, cui spetta il compito di redigere il verbale di ciascuna seduta della Consulta e provvedere alla loro archiviazione e pubblicazione.
4. *Referenti dei settori disciplinari.* La Consulta, può designare, fra tutti gli studenti regolarmente iscritti, dei Referenti, per un massimo di due per ogni dipartimento. Compito dei Referenti è farsi portavoce delle specifiche problematiche del rispettivo dipartimento di appartenenza. Il mandato si conclude con la conclusione del mandato della Consulta. Lo studente può decadere anticipatamente dalla carica per dimissioni volontarie, per mancanza di regolare iscrizione, o a seguito di una votazione di sfiducia della Consulta.
5. I rappresentanti eletti sprovvisti di specifico ruolo (se la Consulta è in numero superiore a tre), oppure tutti i membri (se la Consulta è in numero pari a tre), si occupano dei rapporti con gli studenti, rendendosi disponibili a colloqui e partecipando alle varie attività proposte dall'Istituto così da mantenere sempre attivo un contatto tra la Consulta e gli studenti.

Articolo 12 – Designazione dei rappresentanti studenteschi negli organi di governo

1. La Consulta, ai sensi dello Statuto, è tenuta a designare quanto prima i propri rappresentanti all'interno degli organi di governo nel numero di:
 - a. due in seno al Consiglio Accademico;
 - b. uno in seno al Consiglio di Amministrazione.
2. Esiste incompatibilità tra la carica di rappresentante degli studenti nel Consiglio Accademico e la carica di rappresentante degli studenti nel Consiglio d'Amministrazione.
3. L'incarico di rappresentante in seno al Consiglio Accademico e di rappresentante in Consiglio di Amministrazione ha durata triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.
4. La Consulta ha la facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa all'unanimità dei componenti elettivi – escluso il membro soggetto alla mozione – per giustificati motivi.
5. Gli studenti designati sono tenuti a partecipare puntualmente alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza e a farsi portavoce delle delibere, dei pareri e degli orientamenti della Consulta all'interno degli stessi. Sono tenuti altresì ad aggiornare regolarmente la Consulta sull'Ordine del Giorno, sull'andamento dei lavori e sulle delibere degli organi medesimi.
6. In caso di decadenza dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, del verificarsi delle casistiche di cui all'art. 10 del presente Regolamento o di mozione di sfiducia votata all'unanimità dai componenti elettivi della Consulta di cui al comma 7, si verifica la cessazione anticipata della carica. In tal caso lo studente è invitato a rassegnare entro 5 (cinque) giorni le proprie dimissioni:

- a. al Direttore del Conservatorio se designato in seno al Consiglio Accademico;
- b. al Presidente del Conservatorio ed al Ministero dell'Università e della Ricerca se designato in seno al Consiglio di Amministrazione.

Copia della lettera di dimissioni viene inviata per conoscenza alla Consulta, che entro 15 (quindici) giorni procede alla designazione di un sostituto. Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Articolo 13 – Convocazione e validità delle sedute

1. La convocazione è disposta dal Presidente della Consulta ed è inviata per via telematica a tutti i componenti.
2. La convocazione prevede l'indicazione dell'ordine del giorno ed è inviata, insieme ad eventuale documentazione istruttoria, almeno cinque giorni prima della data fissata per ciascuna seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata direttamente agli interessati almeno due giorni prima della data fissata.
4. Le sedute d'urgenza sono convocate dal Presidente sulla base di comunicazioni impellenti che provengano dai rappresentanti studenteschi negli organi di governo, ovvero di questioni inderogabili che necessitino di una immediata trattazione.
5. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da uno o più componenti.
6. All'inizio della seduta il Presidente può proporre aggiunte all'ordine del giorno per motivi di particolare urgenza.
7. Le sedute della Consulta sono valide se ad esse è presente la maggioranza dei componenti in carica.
8. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità. Eventuali assenze devono essere debitamente giustificate al Presidente della Consulta.

Articolo 14 – Modalità di discussione e votazione

1. Il Presidente assicura la disciplina delle sedute, l'ordine e le modalità di discussione e di votazione, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Le votazioni sono effettuate, di regola, con scrutinio palese. Su richiesta della maggioranza della Consulta o per iniziativa del Presidente, la votazione può essere nominale, ovvero per scrutinio segreto.
3. In caso di votazione relativa alle mozioni di sfiducia, ovvero nelle altre ipotesi previste dalla legge, si procederà con scrutinio segreto.
4. La votazione è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.
5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 15 – Verbali di seduta

1. Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario.
2. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
3. I verbali della Consulta sono custoditi presso gli uffici amministrativi dell'Istituto ed affissi alla bacheca della Consulta.

Articolo 16 – Assemblea degli Studenti

1. L'Assemblea degli Studenti è convocata con almeno 8 (otto) giorni di anticipo, preferibilmente due volte l'anno, dalla Consulta che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. La convocazione viene affissa all'Albo d'Istituto e indica l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza. I docenti sono invitati a darne la massima pubblicità e a favorire l'afflusso degli studenti all'Assemblea.
3. All'Assemblea degli Studenti sono invitati a partecipare tutti gli studenti dell'Istituto.
4. Con ordinanza del Direttore sono sospese le lezioni per tutta la durata dell'Assemblea.
5. L'Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 – Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

1. Ai sensi dello Statuto, il presente Regolamento, deliberato dalla Consulta, è approvato dal Consiglio Accademico ed entra così in vigore.
2. Le modifiche al presente Regolamento, possono essere formulate su richiesta dalla maggioranza dei componenti della Consulta o dai 2/3 del Corpo elettorale.
3. Le modifiche seguiranno il medesimo iter di cui al comma 1.

Articolo 18 – Norme transitorie

1. Fintanto che i corsi di studio del previgente ordinamento rimarranno attivi, in deroga all'art. 6 comma 1 e all'art. 7 comma 1 del presente Regolamento sono ammessi esclusivamente all'elettorato attivo anche gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di vecchio ordinamento.

Brescia, 11/06/2021

La Consulta degli Studenti